Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 20 novembre 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 299 DEL 20 NOVEMBRE 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 72: **Santipasta Molini Pastificio Ettore Santi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1973. — **Maglificio Fata, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1973. — **Immobiliare del Lino, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1973. — **Acciaierie e Ferriere Pugliesi, società per azioni, in Giovinazzo (Bari):** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1973. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1973. — **O.R.S.A. - Olonia Resine Sintetiche Affini, società per azioni, in Gorla Minore:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1973. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1973. — **Comune di Genova - Ripartizione Ispettorato di Ragioneria:** Obbligazioni «San Giorgio» e «Città di Genova» sorteggiate il 23 ottobre 1973. — **La Magona d'Italia, società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1973. — **Società Genovese Ricuperi e Ricostruzioni, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1973. — **Comifar, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1973. — **Società Italiana per Condotte d'Acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1979 sorteggiate il 29 ottobre 1973. — **Società Italiana per Condotte d'Acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1966-1983 sorteggiate il 29 ottobre 1973. — **Società Italiana per Condotte d'Acqua, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 5,50 % 1959-1979 sorteggiate il 29 ottobre 1973. — **Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1973. — **Giuseppe Garolla, società per azioni, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1973. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «Edison 6 % 1949» sorteggiate l'8 novembre 1973. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Palermo:** Obbligazioni «Società Generale Elettrica della Sicilia 6 % 1949-1974» sorteggiate il 30 ottobre 1973. — **Vetrosilex, società per azioni, in Castelmaggiore (Bologna):** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1973. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni «IRI 6 % 1956-1976» sorteggiate il 6 novembre 1973. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni «IRI 6 % 1955-1975» sorteggiate il 6 novembre 1973. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni «IRI 6 % 1957-1977» sorteggiate il 6 novembre 1973. — **Fulgorcavi, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1973. — **FRO - Fabbriche Riunite Ossigeno - P. Bernardi & D. Valbusa, società accomandita per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1973.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **703.**

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Riccardo Galeazzi », con sede in Milano.

N. 703. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica alla « Fondazione Riccardo Galeazzi per lo sviluppo dello studio e delle ricerche nella specialità di ortopedia e traumatologia presso il Centro ortopedico traumatologico di Milano », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 16. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° novembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Serino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Serino (Avellino) è risultato composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1972, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

In tale situazione il civico consesso non riusciva ad eleggere gli organi ordinari di amministrazione dell'ente e conseguentemente a deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 1973.

La riunione consiliare del 17 febbraio 1973 riusciva infruttuosa ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

In detta riunione, peraltro, 10 dei 20 consiglieri assegnati al comune rassegnavano le dimissioni dalla carica delle quali il consiglio, nella stessa seduta, prendeva atto.

La deliberazione veniva annullata dal competente organo regionale di controllo in quanto era stato preso atto delle cennate dimissioni senza che l'argomento fosse iscritto all'ordine del giorno.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di leggi, il prefetto con nota 30 marzo 1973, numero 1350/13.1/Gab., richiamava l'attenzione del sindaco sulla necessità di provvedere, con ogni urgenza, alla convocazione del consiglio comunale ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il consiglio comunale veniva convocato per il giorno 16 aprile corrente anno.

Nell'avviso di convocazione era espressamente richiamata la attenzione dei singoli consiglieri sulla circostanza che un eventuale ulteriore ritardo nell'adozione dei cennati provvedimenti di nomina degli organi d'amministrazione dell'ente avrebbe determinato lo scioglimento del consiglio comunale.

Il prefetto, peraltro, con nota 11 aprile 1973, fatta notificare ai singoli consiglieri, rivolgeva, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, esplicita diffida che, qualora anche l'adunanza del 16 aprile c.a. fosse riuscita infruttuosa egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo in quanto la disposta riunione del 16 aprile c.a. andava deserta per mancanza del numero legale essendovi intervenuti solo 10 consiglieri.

Nel contempo, la competente sezione regionale di controllo con provvedimento in data 18 aprile 1973, fatto notificare a tutti i consiglieri, rivolgeva esplicita diffida a provvedere alla deliberazione del bilancio di previsione 1973, con l'avvertenza che trascorso infruttuosamente il termine di giorni venti dalla ricezione del provvedimento stesso, sarebbero stati promossi i provvedimenti di rigore previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Trascorso infruttuosamente detto ultimo termine, la sezione decentrata di controllo regionale nominava, ai sensi del quinto comma del citato art. 4 della legge 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del consiglio comunale di Serino (Avellino) in ordine a precisi ed essenziali obblighi di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 6 luglio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Serino (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Carlo Pisani.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Serino (Avellino) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta e conseguenzialmente alla deliberazione del bilancio 1973 negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 6 luglio 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Serino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Pisani è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° novembre 1973

LEONE

(12709) TAVIANI

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1972.

Ristrutturazione del ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e in particolare l'art. 66 e la tabella n. 65 concernente il ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e in particolare gli articoli 23 e 132;

Considerato che la consistenza numerica del ruolo di cui alla predetta tabella 65 risulta dalla somma della consistenza organica dei ruoli della carriera esecutiva del personale d'ordine dell'Esercito, degli uffici periferici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visti i decreti interministeriali in data 20 marzo 1971 (registrati alla Corte dei conti il 22 giugno 1971, registro n. 34, fogli numeri 65, 67, 68 e 70) concernenti rispettivamente la ristrutturazione dei menzionati quattro ruoli, con i relativi posti in aumento;

Considerato che la ristrutturazione del ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa deve essere operata sulla base della situazione esistente alla data del 30 giugno 1970 nel ruolo medesimo oltre quello dell'Esercito, degli uffici periferici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Considerato che alla predetta data del 30 giugno 1970 esistevano nel ruolo del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa altri duecentosettantasei impiegati in soprannumero nelle qualifiche iniziali, e che nessun impiegato di detto ruolo era stato collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Articolo unico

Il ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa è così ristrutturato ai sensi degli articoli 23 e 132 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con decorrenza 1° luglio 1970:

Parametro	Qualifica	Posti in organico	Posti in aumento	Tabella
245	Coadiutore superiore	1499	292	65
213 183	Coadiutore principale	6737	1256	
163 133 120	Coadiutore	6734		
213 183	Assistente alla vigilanza .	3		
		14.973		

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1972

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro
per la riforma della pubblica amministrazione
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1973
Registro n. 78 Difesa, foglio n. 383

(12630)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1973.

Approvazione dell'atto modificativo della convenzione stipulata con la S.I.A.E. il 28 dicembre 1967 per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e di altri servizi accessori per il decennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1977.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la lettera del 28 dicembre 1970, n. C1/2780/70 ap, con la quale la S.I.A.E. ha chiesto la revisione dell'aggio ad essa dovuto per la riscossione dei diritti erariali;

Visti il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276; il regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589; il decreto-legge 10 marzo 1943, n. 86, convertito nella legge 28 giugno 1943, n. 609, e il decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 76, e successive disposizioni, in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse;

Vista la legge 2 aprile 1951, n. 226;

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1109;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, che approva la convenzione stipulata con la Società italiana degli autori ed editori in data 28 dicembre 1967, per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e tributi connessi, nonchè di altri servizi accessori, per il periodo 1° gennaio 1968 - 31 dicembre 1977;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti ipotizzati dall'art. 3 della surrichiamata convenzione del 28 dicembre 1967, per cui si rende necessario procedere ad una revisione della misura dei compensi da corrispondersi, ai sensi dell'art. 2 della predetta convenzione, alla Società italiana degli autori ed editori per i servizi espletati;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato l'allegato atto, sottoscritto in data 21 maggio 1973 dal Ministro per le finanze e dal rappresentante della Società italiana degli autori ed editori, modificativo dell'art. 2, lettera *a*), della convenzione 28 dicembre 1967, stipulata con la predetta Società per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e di altri servizi accessori affidati alla S.I.A.E. per il periodo di un decennio dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1977.

Il presente decreto, di cui l'atto surrichiamato è parte integrante, verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 maggio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1973
Registro n. 39 Finanze, foglio n. 383

Norme modificative della convenzione 28 dicembre 1967 stipulata con la Società italiana degli autori ed editori per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e tributi connessi, nonchè di altri servizi accessori.

Ferme restando tutte le altre norme e clausole della convenzione 28 dicembre 1967 stipulata dal Ministero delle finanze con la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la riscossione dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, sono apportate alla stessa convenzione le seguenti modificazioni:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1971, la lettera *a*) dell'art. 2 della convenzione stipulata il 28 dicembre 1967 è modificata come segue:

« *a*) sulle riscossioni lorde dei diritti di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 1:

all'aggio del 6,50 % (sei virgola cinquanta per cento) fino alla concorrenza di lire trenta miliardi;

all'aggio del 5,50 % (cinque virgola cinquanta per cento) sugli ulteriori venti miliardi e quindi fino alla concorrenza di cinquanta miliardi complessivi;

all'aggio del 4 % (quattro per cento) sugli ulteriori incassi ».

Art. 2.

Il presente atto, redatto in triplice esemplare, sarà sottoposto ad approvazione e registrato.

Roma, addì 21 maggio 1973

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il presidente
della Società italiana degli autori ed editori
CIAMPI

(12711)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1973.

Sostituzione del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 3 maggio 1973 con il quale, ai sensi dell'art. 5 della legge sopra citata, è stato ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche;

Visto che a disimpegnare le funzioni di segretario di detto comitato è stato chiamato il dott. Michele Sisto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Considerato che il dott. Michele Sisto presta attualmente servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Ascoli Piceno e che il comitato regionale in parola ha sede presso l'ufficio del medico provinciale di Ancona;

Considerata l'opportunità che a svolgere le funzioni di segretario sia chiamato un funzionario che presti servizio presso la stessa sede del comitato regionale;

Decreta:

Il dott. Domenico Mastrojanni, funzionario dell'ufficio del medico provinciale di Ancona, è nominato segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per le Marche, in sostituzione del dott. Michele Sisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1973
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 60

(12458)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1973.

Sostituzione del vice presidente in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia;

Vista la nota n. 10927 del 20 settembre 1973 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, con la quale viene chiesta la sostituzione del dott. Giuseppe De Robertis, già vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bari, avente l'incarico di sostituire il presidente del suddetto organo collegiale in caso di assenza, con l'attuale vice direttore, dottor Francesco Petruzzelli;

Decreta:

Il dott. Francesco Petruzzelli, attuale vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Bari è chiamato a far parte della commissione regionale per la manodopera agricola della Puglia, con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza, al posto del dott. Giuseppe De Robertis.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12412)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1973.

Autorizzazione all'istituto di igiene dell'Università di Genova ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 7 di detta legge nel quale è prevista la possibilità di concedere ad istituti o laboratori l'autorizzazione ad effettuare il rilevamento dell'inquinamento atmosferico per conto delle amministrazioni provinciali;

Vista la domanda con cui l'istituto di igiene dell'Università di Genova chiede il rilascio di tale autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso in merito dallo Istituto superiore di sanità in seguito ad apposito sopralluogo alle attrezzature esistenti e destinate al rilevamento di cui alle premesse;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di igiene dell'Università di Genova, sito in Genova, via Pastore, 1, è autorizzato ad effettuare, su specifico incarico delle competenti amministrazioni provinciali, il rilevamento dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 2.

Il predetto istituto invierà mensilmente al Ministero della sanità, utilizzando i moduli conformi al modello che sarà predisposto dal Ministero stesso, i dati relativi all'inquinamento atmosferico corredati della indicazione dei metodi impiegati e dei dati meteorologici rilevati.

Art. 3.

Il predetto istituto segnalerà semestralmente al Ministero della sanità la consistenza del personale e delle attrezzature adibiti al servizio di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1973

Il Ministro: GUI

(12459)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Latina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.121

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.469
qualificati . . . . » 3.774
specializzati . . . . » 4.139

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12598)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Frosinone ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.336

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.931
qualificati . . . . » 3.282
specializzati . . . . » 3.634

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12597)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Rieti ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.111
Salariati fissi:	
comuni	» 3.473
qualificati	» 3.823
specializzati	» 4.176

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12599)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, di due opzioni e delle relative condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede in Bologna, intesa ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, di due opzioni e di alcune condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni particolari di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le tre tariffe di assicurazione sulla vita, con adeguamento, le due opzioni e le condizioni particolari di polizza, qui di seguito descritte, presentate dalla società per azioni « Compagnia assicuratrice Unipol vita », con sede in Bologna:

Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente, in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (da applicarsi per capitali iniziali da L. 5 milioni);

Tariffa (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia differita con adeguamento in un capitale e in una rendita ridotta o totalmente in un capitale in contanti;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio e prestazioni adeguabili annualmente, con controassicurazione;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato, dei capitali assicurati in forma adeguabile;

Condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo, in base ad un parametro determinato, delle rendite assicurate in forma adeguabile.

Roma, addì 8 novembre 1973

p. *Il Ministro*: BOSCO

(12689)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1973.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973, 5 maggio 1973 e 31 luglio 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Tiberio Ansideri di Catrano, console onorario del Belgio a Perugia.

(12636)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Mario Berardi, console onorario presso la sezione consolare dell'ambasciata del Guatemala a Roma.

(12640)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joseph Schembri, console generale, capo della sezione consolare dell'ambasciata di Malta a Roma.

(12639)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 15

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2556 Mod. 25-A. — Data: 16 maggio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico. — Intestazione: Ardovino Maria Raffaella, nata a S. Cipriano Picentino (Salerno) il 16 ottobre 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore. 2. — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 ottobre 1973

(11961)

Errata-corrige

Nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente la « Nomina di un componente il consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 21 maggio 1973, la data del titolo, sia nel sommario che nel testo, anzichè « 31 *maggio* 1973 », deve leggersi: « 31 *marzo* 1973 ».

(12670)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Varese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1973, la provincia di Varese viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 811.000.000, per la copertura del disanvanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12693)

Autorizzazione al comune di Sillano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1973, il comune di Sillano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 42.896.026, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12790)

Riconoscimento e classificazione di artifici pirotecnici

Gli artifici denominati « Razzo a bacchetta Knallrakete A », « Razzo a bacchetta Knallrakete B », « Razzo a bacchetta Goldwirbel-Rakete », « Razzo a bacchetta Versatz-Rakete », « Razzo a bacchetta Orkan-Rakete », « Artificio spaventapasseri Luftboller » fabbricati dalla Depyfag Deutsche Pyrotechnise Fabriken G.M. B.H. - Cleebron/Wurtt (R.F.T.) sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritti nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico, mentre l'artificio denominato « Razzetto luminoso Leucht Signalsterne da 15 mm » fabbricato dalla stessa ditta è riconosciuto, ai sensi dei citati articoli, e classificato nella V categoria, gruppo *C* del ripetuto allegato *A*.

(12784)

Declassificazione di artifici pirotecnici

Gli artifici pirotecnici denominati « Pioggia luminosa mignon », « Candelette magiche », « Stelle di Natale », « Filo a uno scoppio », « Puntine scintillanti per sigarette », « Bengala N. 0 », « Bengala N. 1 », « Bombe di cartone da tavolo media, piccola e miniatura », « Bomba di polvere da starnuto », fabbricati dalla Société Pyragric 01 Rillieux (Francia), vengono, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, depennati dall'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e, pertanto, non più classificati tra i prodotti esplodenti.

(12785)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale nei comuni di Cerignola e Stornara

Con decreto ministeriale in data 7 luglio 1973, n. 1230, è stato approvato l'atto n. 93792 di rep. del 27 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giuliano Fortunato, nato il 12 settembre 1911 a Cerignola, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Cerignola-Ascoli » nei comuni di Cerignola, Stornara, Stornarella, Ascoli Satriano, estese mq. 16.873, riportate in catasto alle particelle numeri 18 parte, 28 parte e 371 del foglio di mappa n. 181 del comune di Cerignola ed alla particella n. 24 del foglio di mappa n. 19 del comune di Stornara e nella planimetria tratturale con i numeri 15, 17 e 18.

(12727)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

A pagina 12, seconda colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 31 agosto 1973, concernente il conferimento di onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana, tra gli insigniti della onorificenza di ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (1° elenco), il nominativo « *Burolotto* Giovan Battista » deve leggersi: « *Burlotto* Giovan Battista ».

(12671)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte destinata alla decorazione dell'aula della corte di assise del palazzo di giustizia di Cassino.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte destinata alla decorazione dell'aula della corte di assise del palazzo di giustizia di Cassino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972, ha deliberato quanto segue: è stato dichiarato vincitore dell'opera il bozzetto dell'artista Luciano Ventrone.

(12734)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a millecentosessantaquattro posti di fattorino dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 6 del 21 febbraio 1973, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 agosto 1970, n. 2125, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1972, registro n. 05, foglio n. 400, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a millecentosessantaquattro posti di fattorino del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1965, n. 1566.

(12807)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1973 con il quale si e provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Boeri Renato, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Sallusto Luigi, n. 66, primario dell'ospedale civile S.S. Annunziata di Taranto è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurologia che si terrà in Roma il giorno 3 luglio 1973 in sostituzione del prof. Boeri Renato, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 307

(12752)

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Sarra Alfonso ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il prof. Arcara Giuseppe, n. 1, primario dell'ospedale per bambini G. Di Cristina di Palermo è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia pediatrica che si terrà in Roma il giorno 5 settembre 1973 in sostituzione del prof. Sarra Alfonso, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 23 agosto 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 306

(12750)

Rettifica del decreto ministeriale in data 22 marzo 1971 relativo alla composizione della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di cardiologia per il Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1971, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che in tale decreto si è incorsi in errore materiale in scrittura per quanto riguarda il nominativo del professore Guerricchio Giuseppe;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 22 marzo 1971, relativo alla composizione della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di cardiologia per il Lazio, Abruzzi, Molise e Sardegna, sessione anno 1970, al posto di « Ghericchio Giuseppe » leggasi « Guerricchio Giuseppe ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1973
Registro n. 7, *foglio n.* 98

(12847)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 18 maggio 1973 e modificata con decreti ministeriali 18 giugno 1973, 25 giugno 1973 e 5 luglio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di nefrologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Lamperi Silvano, nato a Siena il 31 ottobre 1922 . punti 98 su 100
2. Cagli Vito, nato ad Ancona il 10 agosto 1926 » 96 »
3. Ponticelli Claudio, nato a Milano il 2 settembre 1936 » 95 »
4. Danese Gioacchino, nato ad Andria il 20 ottobre 1926 » 94 »
5. Martini Pier Franco, nato a Roccaforte Mondovì il 29 maggio 1934 . » 92 »
6. Bologna Enrico, nato a Roma il 2 ottobre 1936 . » 90 »
7. Cambi Vincenzo, nato a Gazzada il 31 marzo 1937 . » 85 »
8. Genova Rosalia, nata a Padova il 15 agosto 1931 » 84 »
9. Borsatti Arturo, nato a Ferrara il 18 luglio 1936 . » 83 »
10. Redaelli Bruno, nato a Napoli il 16 agosto 1935 . » 83 »
11. Coratelli Pasquale, nato ad Andria il 10 novembre 1937 » 82 »
12. Verzetti Giuseppe, nato a Villa del Foro il 28 settembre 1936 » 82 »
13. Dal Zotto Iginio, nato a Padova il 21 febbraio 1937 . » 80 »
14. Novarini Almerico, nato a Trecasali il 20 gennaio 1938 » 80 »
15. Sorgato Giuseppe, nato a Mason il 30 giugno 1938 . » 78 »
16. Bova Carmelo, nato a Catanzaro il 24 ottobre 1928 » 76 »
17. Romagnoli Gianfranco, nato a Molinella il 26 aprile 1935 . » 76 »
18. Varese Lorenzo Alberto, nato a Padova il 18 ottobre 1936 . » 76 »
19. Gambari Pierfranca, nata a Lumezzane il 6 novembre 1934 . » 75 »
20. Passione Antonio, nato a Foggia il 15 ottobre 1931 » 74 »
21. Scatizzi Alberto, nato a Milano il 7 maggio 1932 . . . » 72 »
22. Esposito Renato, nato a Napoli il 13 aprile 1936 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1973

Il Ministro: Gui

(12812)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1973, n. **21.**

Erogazione di provvidenze turistico alberghiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 30 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incentivare la costruzione di impianti ricettivi alberghieri e extra-alberghieri e di migliorare quelli esistenti onde qualificare maggiormente l'offerta turistica delle Marche, possono essere concessi contributi sui mutui previsti dall'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326 nonchè il contributo previsto dallo stesso articolo alla lettera *d*) primo capoverso relativamente alle opere e alle attrezzature di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed *e*) dello art. 2 della citata legge, e per le aziende della ristorazione.

Le opere e le attrezzature di cui alla lettera *c*) del citato art. 2 possono usufruire dei benefici previsti ancorchè gestite con criteri di remunerazione dei capitali investiti.

Le provvidenze di cui ai commi precedenti sono concesse con le stesse modalità contemplate nella legge 12 marzo 1968, n. 326, riservando almeno il 40 per cento delle disponibilità, secondo la seguente scala di priorità:

a) alle nuove costruzioni, agli ammodernamenti e ampliamenti delle opere e attrezzature di cui al presente articolo ubicate nei territori classificati montani di cui alla legge 27 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e integrazioni;

b) agli ammodernamenti delle stesse opere e delle attrezzature ovunque ubicate;

c) alle nuove costruzioni, ammodernamenti o ampliamenti delle attrezzature ricettive complementari di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326.

Art. 2.

Le provvidenze di cui all'articolo precedente sono concesse agli stessi beneficiari di cui all'art. 2 comma primo della legge 12 marzo 1968, n. 326, con provvedimento del presidente della Regione sentita la commissione consiliare competente.

Nel provvedimento di concessione saranno stabiliti i termini di inizio e di ultimazione delle opere, l'ammontare e le modalità di pagamento delle provvidenze accordate.

Art. 3.

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate dagli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito alberghiero che abbiano stipulato apposita convenzione con la Regione.

Art. 4.

Gli interessati dovranno produrre apposita domanda tramite l'ente provinciale per il turismo competente per territorio, con le stesse modalità e la stessa documentazione previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Coloro che abbiano già inoltrato domanda ai sensi della citata legge, dovranno produrre nuova istanza volta a ottenere le provvidenze di cui al precedente art. 1 utilizzando la documentazione eventualmente già prodotta, purchè ancora efficace all'atto della nuova presentazione.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono autorizzati:

1) per i contributi di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 12 marzo 1968, n. 326, i seguenti limiti di impegno venticinquennali:

per l'anno finanziario 1972: L. 30.000.000;
per l'anno finanziario 1973: L. 40.000.000.

Alla copertura della spesa si fa fronte, per l'anno 1972 con lo stanziamento del capitolo 3581; per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico del capitolo corrispondente al capitolo 26601 del bilancio 1973.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono così determinate:

per l'anno 1972: L. 30.000.000;
per ciascuno degli anni dal 1973 al 1996: L. 70.000.000;
per l'anno 1997: L. 40.000.000;

2) per i contributi di cui all'art. 2, lettere *b*) e *c*), della legge 12 marzo 1968, n. 326, i seguenti limiti di impegno decennale:

per l'anno finanziario 1972: L. 30.000.000;
per l'anno finanziario 1973: L. 40.000.000.

Alla copertura della spesa si fa fronte per l'anno 1972 con lo stanziamento del capitolo 3582, per l'anno 1973 con lo stanziamento del capitolo 26602; per gli anni successivi si provvederà con gli stanziamenti da iscriversi a carico dei capitoli corrispondenti al capitolo 26602 del bilancio 1973.

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono così determinate:

per l'anno 1972: L. 30.000.000;
per ciascuno degli anni dal 1973 al 1981: L. 70.000.000;
per l'anno 1982: L. 40.000.000;

3) per i contributi in conto capitale di cui all'art. 3, lettera *b*), primo capoverso, della legge 12 marzo 1968, n. 326 la spesa di L. 150.000.000 da ripartirsi in ragione di:

L. 90.000.000: per l'anno 1972;
L. 60.000.000: per l'anno 1973.

Alla copertura degli oneri si fa fronte, per l'anno 1972, con lo stanziamento del capitolo 3583; per l'anno 1973 con lo stanziamento del capitolo 26603.

Le somme stanziate in ciascun esercizio non utilizzate nello esercizio medesimo possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 luglio 1973

TIBERI

(12657)

LEGGE REGIONALE 20 agosto 1973, n. 22.

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in ordine al Fondo di solidarietà nazionale delegate alla regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 22 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative previste dal Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, delegate alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 — art. 13, lettera *C* — sono esercitate dalla giunta regionale sotto la direzione del presidente e in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

Art. 2.

Alla concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate, provvedono, previa deliberazione della giunta regionale, gli uffici provinciali dell'agricoltura.

Art. 3.

La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori danneggiati, gli elenchi nominativi dei danneggiati, l'entità dei prestiti comunque concessi e dei contributi comunque liquidati, sono esposti, per la durata di giorni 15, all'albo pretorio del comune nel quale si trovano le aziende agricole cui i contributi si riferiscono.

Art. 4.

E' istituito nel titolo VI, contabilità speciali — parte prima — « Entrate per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato » del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, il capitolo numero 61122 con la denominazione « Assegnazione di fondi per l'esercizio delle funzioni delegate in ordine al fondo di solidarietà nazionale — articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364 ».

In corrispondenza al capitolo di cui al comma precedente è istituito nel titolo IV contabilità speciali — parte seconda — « Spese per le funzioni delegate dallo Stato », del bilancio regionale per l'esercizio 1973, il capitolo n. 41212 con la denominazione « Spese per l'attuazione degli interventi previsti dal fondo di solidarietà nazionale » a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche — articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario in corso, rispettivamente nel capitolo n. 61122 delle entrate e nel capitolo 41212 delle spese, è iscritta la somma di L. 1.000 milioni, assegnata dal Ministero dell'agricoltura e foreste per la concessione di sovvenzioni di pronto intervento e di contributi per le abitazioni rurali, a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi sismici che hanno colpito le province di Ascoli Piceno e Macerata.

Art. 6.

Nei limiti degli stanziamenti del capitolo 41212 per l'anno 1973 o corrispondente per gli anni successivi, la giunta regionale è autorizzata ad attuare, sotto la direzione del presidente, gli interventi contributivi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge 364, specificatamente indicati nei singoli decreti interministeriali, in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale e nei limiti delle somme assegnate alla Regione per singolo intervento.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 49 e 50 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 20 agosto 1973

TIBERI

(12658)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1973, n. 23.

Costruzione, gestione e controllo degli asili nido comunali di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 6 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'asilo nido predispone a favore dell'infanzia, nel quadro di un articolato sistema di sicurezza sociale, un servizio diretto a realizzare le finalità indicate negli articoli 1 e 6 della legge n. 1044 del 6 dicembre 1971.

Art. 2.

L'asilo nido svolge una funzione educativa e sanitaria.

Esso è un servizio di base aperto a tutti i bambini fino a tre anni. Non può costituire causa di esclusione alcuna minorazione psico-motoria e sensoriale.

L'assistenza sanitaria, cui provvede l'asilo nido, consiste nello svolgimento di ogni idonea azione di medicina preventiva intesa a impedire l'insorgere di fatti morbosi e a facilitare la tempestiva individuazione di malformazioni e difetti.

Art. 3.

La presente normativa si estende a tutti gli enti e istituzioni sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione.

Art. 4.

La frequenza dell'asilo nido è gratuita.

La Regione corrisponde ai comuni e ai consorzi di comuni i contributi previsti dalla legge istitutiva degli asili nido, traendoli dai fondi speciali che le vengono assegnati dallo Stato.

La Regione, inoltre, nei limiti specificatamente previsti dalle disponibilità di bilancio, eroga contributi propri:

1) a integrazione di quelli statali di cui al precedente comma;

2) a integrazione dei bilanci deficitari degli asili nido costruiti senza il concorso dello Stato e che assolvono alle funzioni di cui all'art. 2, nell'osservanza dell'art. 12 della presente legge.

Art. 5.

Gli asili nido devono sorgere negli abitati e vicino alle sedi di altri servizi sociali in modo da costituire nuclei unitari di servizi a funzioni integrate.

Art. 6.

Entro il 30 aprile di ogni anno i comuni e i consorzi di comuni, nell'inoltrare la richiesta di contributo per la costruzione di asili nido, devono dimostrare la disponibilità di area o edificio, idonei ai servizi della presente legge, già in proprietà o comunque acquisibili in tempi brevi in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici per essere state avviate procedure di esproprio ai sensi della legislazione vigente.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di altri strumenti urbanistici dovranno provvedere — anche mediante apposita variante per la quale non è richiesta preventiva autorizzazione — a comprendere l'insediamento di asili nido nelle località con destinazione residenziale, inserendoli, ove possibile, nelle aree previste per i servizi sociali e/o utilizzando le procedure di cui alla legge 22 dicembre 1969, n. 952.

In tutti gli altri casi, i comuni indicano negli strumenti urbanistici da adottare le aree destinate ad asili nido, in modo tale che assicurino il servizio all'intero territorio comunale.

La scelta deve in ogni caso consentire che gli asili nido costituiscano, unitamente agli altri servizi scolastici e a quelli assistenziali, di medicina preventiva e del tempo libero, nuclei di servizi a funzioni integrate e differenziate, a disposizione prevalente della comunità di quartiere.

Art. 7.

Il fabbricato deve rispondere alle esigenze funzionali e disporre di aree destinate a giardino, dotate di attrezzature per i giochi.

Esso è realizzato su un unico piano, direttamente accessibile dall'esterno, secondo le norme tecniche dell'allegato *A*.

Le dimensioni dell'asilo nido dovranno essere tali da assicurare a ogni bambino una superficie — fra coperto e scoperto — di almeno mq. 40.

L'asilo non può comunque avere superficie complessiva inferiore a mq. 1500.

La ricettività massima dell'asilo nido non può superare le sessanta unità.

Art. 8.

Nei centri storici, e comunque in tutti quei quartieri e comuni nei quali sia provata l'assoluta impossibilità di reperire aree rispondenti ai requisiti stabiliti, la giunta regionale può autorizzare i comuni a costruire asili nido anche in locali, a piano terra o rialzato, di edifici preesistenti, secondo le direttive di cui all'allegato *A*.

Art. 9.

La gestione di ciascun asilo nido, costruito ai sensi della presente legge regionale, è affidata a un comitato di gestione composto da un minimo di sette a un massimo di tredici membri.

Il comitato è nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio di comuni nelle forme e nei modi che questi riterranno più opportuni. All'interno del comitato di gestione deve essere garantita la presenza dei rappresentanti del consiglio comunale, dei genitori, del personale e delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi.

La presenza della minoranza deve essere comunque garantita.

Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente.

La durata in carica del comitato di gestione corrisponde alla durata del consiglio comunale; in ogni caso il comitato resta in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio comunale.

Art. 10.

Spettano al comitato di gestione, di cui al precedente articolo, i seguenti compiti:

a) vigilare sull'andamento generale dell'asilo nido;

b) presentare annualmente al consiglio comunale o alla assemblea consortile una relazione sull'attività svolta;

c) formare ogni anno, entro il 30 settembre, il bilancio preventivo ed entro il 28 febbraio il consuntivo della passata gestione. I detti bilanci vengono trasmessi al comune o al consorzio di comuni per l'approvazione e fanno parte integrante del bilancio comunale o consortile;

d) deliberare circa le materie riguardanti la gestione dell'asilo nido, con esclusione dell'organico e dei provvedimenti relativi alla posizione giuridica ed economica del personale che restano di competenza dell'amministrazione comunale o consortile;

e) assolvere a tutti gli incarichi che il consiglio e la giunta comunale o consortile ritengono di affidargli.

Art. 11.

Il comitato si riunisce in seduta ordinaria una volta al mese, in seduta straordinaria tutte le volte che sia convocato dal presidente e quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Le convocazioni devono essere effettuate con almeno cinque giorni di anticipo per le sedute ordinarie e con almeno 24 ore di anticipo per le sedute straordinarie.

Il comitato è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Per l'asilo nido deve essere predisposto, entro sei mesi dalla costituzione del primo comitato di gestione, un regolamento che preveda:

1) l'indirizzo psico-pedagogico;

2) i criteri di priorità per l'accettazione delle domande;

3) le norme igienico-sanitarie per l'ammissione dei bambini;

4) le norme per la tenuta delle cartelle personali;

5) le tabelle dietetiche;

6) i controlli medici.

Sentiti gli esperti che operano nell'asilo nido e, ove esista, il comitato di quartiere, il comitato di gestione predispone il regolamento che viene approvato dal consiglio comunale o dall'assemblea consortile.

Art. 13.

Il personale degli asili nido comunali è a tutti gli effetti dipendente del comune o del consorzio di comuni.

Sono fatti salvi tutti i diritti acquisiti dal personale in servizio negli asili nido al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Il personale si distingue in personale educativo e personale addetto ai servizi.

Il rapporto minimo tra personale educativo e posti-bambino è determinato nella misura di una unità ogni sei posti-bambino.

Tutto il personale operante nell'asilo nido partecipa alla funzione educativa. La funzione di coordinatore è affidata dal comune o dal consorzio di comuni, sentito il comitato di gestione, a persona scelta tra il personale educativo.

Il comune o il consorzio di comuni assicurano, con la necessaria periodicità, l'assistenza medico-psico-pedagogica.

Il personale educativo viene assunto tramite pubblico concorso per titoli ed esami, indetto dalla amministrazione comunale o consortile.

In via transitoria, fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale, per il personale di ambo i sessi, è richiesto, fatta salva la preferenza per i diplomi di vigilatrice di infanzia e di puericultrice, di cui alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, il diploma di assistente di infanzia o di scuola media superiore o di assistente Montessori o di maestra di scuola materna o di economa dietista.

La Regione, per la formazione del personale educativo, promuove e coordina appositi corsi di qualificazione.

Art. 14.

In tutte le zone in cui le caratteristiche ambientali o l'estensione del territorio servito lo rendano necessario il comune o il consorzio istituiscono un servizio di trasporto gratuito dei bambini.

Art. 15.

La determinazione degli orari e dei periodi di apertura e chiusura dell'asilo nido è effettuata dal comitato di gestione, tenute presenti in particolare le esigenze delle famiglie utenti.

L'asilo nido dovrà rimanere aperto per tutta la durata dell'anno solare, escluse le domeniche e le altre festività civili e religiose.

L'eventuale chiusura nei giorni feriali è deliberata dal comitato di gestione, ove lo consentano le esigenze delle famiglie utenti, e non può essere superiore a giorni feriali 12 nella stagione estiva e 6 in ciascuna delle altre stagioni.

Complessivamente il periodo di chiusura non può superare, nel corso dell'anno solare, 24 giorni feriali.

Art. 16.

La vigilanza igienica e sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali e, in via transitoria, fino alla istituzione di queste, all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.

Art. 17.

La giunta regionale esplica attività promozionale e di coordinamento per gli asili nido della Regione.

Art. 18.

Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge è emanato il regolamento di attuazione.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 27 agosto 1973

TIBERI

ALLEGATO *A* ALLA LEGGE

RELAZIONE TECNICA

Criteri generali.

Dovrà procedersi alla localizzazione e al dimensionamento degli asili nido nella formazione dei piani urbanistici tenendo conto di tutti gli elementi che confluiscono nel problema:

condizioni ecologiche e urbanistiche;

numero delle donne che esplicano attività lavorative;

dislocazione dei complessi in cui sono accentrate attività lavorative;

pendolarità del lavoro;

mezzi di comunicazione;

andamento demografico e migrazioni;

configurazione e grado di trasformazione dell'istituto familiare;

situazione economico-sociale;

attrezzature e servizi analoghi esistenti;

tempi di attuazione.

Qualora nei piani regolatori non fosse specificata l'ubicazione dell'asilo nido, i comuni hanno l'obbligo, in sede di formazione dei piani di esecuzione, di localizzare detto servizio.

Le previsioni dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione già adottati, dovranno essere adeguate alle presenti norme.

Per le opere da realizzare nei comuni sprovvisti di piani urbanistici l'ubicazione di questo servizio sarà determinata tenendo conto delle presenti norme. L'asilo nido dovrà essere previsto in stretta relazione con altri centri di servizio sociale e i centri di istruzione per l'infanzia, esso quindi non va considerato come entità autonoma, ma come parte di un *continuum* educativo, inserito in un contesto urbanistico e sociale.

Localizzazione.

L'asilo nido è un servizio di quartiere opportunamente dislocato, in modo da garantire una facile accessibilità.

Qualora l'asilo nido venga localizzato nella direttrice di scorrimento pendolare residenza-lavoro, la facile raggiungibilità entro limiti di tempo ragionevoli e l'essere compreso entro un raggio di influenza idoneo per gli utenti, sono condizioni essenziali per la scelta delle localizzazioni. Di norma il massimo raggio di influenza non dovrà superare i 250 metri lineari (circolare ministeriale n. 425 del 20 gennaio 1967).

Qualora, in una situazione di polverizzazione residenziale (di scarsa densità demografica), fosse necessario superare questo raggio di influenza, dovranno essere garantiti, da parte dell'asilo nido, mezzi adeguati (pulmini, ecc.) perchè i bambini e i loro accompagnatori siano in grado di raggiungere entro limiti di tempo adeguati l'asilo nido (10').

L'asilo nido deve essere ubicato:

in località aperta e ricca di verde che consenta il massimo soleggiamento e che sia comunque una delle migliori rispetto al luogo;

in località lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive;

in località non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possano venire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.

Dimensionamento.

La dimensione ottimale per un asilo nido è in funzione del massimo grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature compatibilmente con le esigenze di una razionale distribuzione del servizio su tutto il territorio.

L'asilo nido è istituito per un minimo di 30 bambini.

Il nucleo si può raddoppiare fino a 60 bambini in relazione alle esigenze del comune o del consorzio.

Il fabbricato deve essere di norma un edificio apposito e deve essere situato su un'area non inferiore a 1.500 metri quadri tenendo conto dell'area destinata ai giochi all'aperto.

La cubatura dell'edificio deve essere di mc. 45 a bambino; l'altezza minima di m. 3.

L'edificio di norma deve essere su un piano direttamente comunicante con l'esterno.

Qualora sia indispensabile prevedere un piano rialzato dovrà essere garantita la diretta accessibilità all'esterno tramite una rampa pedonale con pendenza non superiore all'8 per cento la cui pavimentazione sia in materiale antisdrucciolevole con corrimano di altezza proporzionale all'età dei bambini (m. 0,42).

L'asilo dovrà disporre di aree destinate a giardino dotate di attrezzature per piccoli giochi a disposizione di tutti i bambini senza accessi diretti su strade carrabili.

L'asilo dovrà avere accessi sufficientemente comodi e ampi dotati di tutte quelle opere stradali che assicurino una adeguata viabilità.

L'ingresso principale deve essere sufficientemente arretrato rispetto al filo stradale, in modo da offrire sufficiente sicurezza all'uscita.

L'asilo deve essere dotato di un'area di parcheggio.

Il rapporto fra l'area di parcheggio e il volume dell'edificio, secondo l'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 265, deve essere non inferiore a 1 mq. su ogni 20 mc. di costruzione.

Caratteristiche degli spazi relativi all'asilo.

Gli spazi vengono classificati nel modo seguente:

a) spazio per lo svolgimento delle occupazioni di ricezione e consegna che può individuarsi nello spogliatoio-accettazione;

b) spazio per i servizi igienici;

c) spazio per l'attività dell'alimentazione;

d) spazio separato per l'attività del sonno;

e) spazio per lo svolgimento delle attività di sviluppo del linguaggio, della conoscenza della natura ecc.;

f) spazio interno ed esterno per le attività di sviluppo dei movimenti e della socializzazione.

Questi spazi sono usufruiti da due gruppi di bambini:

lattanti-bambini da 0 a 8-12 mesi;
divezzi bambini da 8-12 mesi a 36 mesi.

Lo spazio per i lattanti può essere considerato come la somma dei seguenti sottospazi:

sottospazi per le culle;
sottospazi per i servizi igienici;
sottospazi per la cucinetta;
sottospazi per occupazioni organizzate libere.

La superficie totale per i bambini lattanti dovrà essere di mq. 5,40 a bambino; tale superficie minima comprende mq. 3 per le culle, servizi igienici e cucinetta e 1,50 per occupazioni organizzate e libere.

Spazi per i divezzi.

a) accettazione-spogliatoio: superficie minima 0,60 a bambino;

b) servizi igienici: superficie minima mq. 1 a' bambino; lavabi 1 ogni 5 divezzi, altezza dal pavimento 42 cm.; doccia 60 cm. dal pavimento; wc 1 ogni 5 bambini in fila in un unico spazio, altezza max. 36 cm.;

c) refettorio: superficie minima mq. 1,50 a bambino;

d) spazio per dormire: la superficie media per il sonno è di mq. 2,50;

e) spazio per occupazioni organizzate: superficie minima mq. 1,50 a bambino;

f) spazio per occupazioni libere: superficie minima metri quadri 2,50 a bambino.

Spazi per attività complementari.

Ingresso: serve da filtro tra l'esterno e l'asilo nido, la sua superficie non dovrà essere inferiore a mq. 12.

Se l'ingresso non è allo stesso livello della zona di arrivo all'asilo valgono le norme previste al settimo comma della voce « dimensionamento ».

La zona antistante agli accessi dovrà essere protetta dagli agenti atmosferici per una profondità minima di 2 m.

Le porte interne nell'ingresso debbono avere una luce netta di 0,9 m.

Direzione: superficie minima mq. 12.

Visita medica e osservazione individuale, da prevedere negli asili isolati non dotati di consultori pediatrici, mq. 12. Dovrà essere fornito di wc.

Cucina: superficie minima mq. 0,50 a bambino.

I servizi di cucina, approvvigionamento e lavanderia dovranno disporre anche di un accesso assicurato direttamente dallo esterno, distinto e separato da quello principale. Tali servizi non debbono avere alcun accesso sugli spazi destinati a giochi per bambini.

Lavanderia-guardaroba: superficie minima mq. 0,20 a bambino.

Refettorio personale: mq. 1,20 a persona.

Centrale termica: superficie minima non inferiore a mq. 12.

I comuni con centri storici delimitati ai sensi del comma V dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 675, qualora non siano dotati di strumenti urbanistici che consentono soluzioni compatibili con i criteri innanzi indicati, ovvero quando lo esigano il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia delle caratteristiche e delle funzioni della zona individuata, previa autorizzazione della Regione, potranno derogare da alcuni dei requisiti previsti e particolarmente per quanto riguarda gli spazi esterni, ma in ogni caso senza pregiudizio della funzionalità dell'intero complesso.

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1973, n. 24.

Costituzione di un fondo speciale per l'erogazione di contributi in conto interessi a piccole e medie imprese commerciali che intendono associarsi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del 6 settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire lo sviluppo di organizzazioni a base associativa sia tra le imprese commerciali del settore distributivo sia tra le cooperative di consumo attraverso una concentrazione dei punti di vendita e un aumento delle dimensioni medie degli esercizi, sviluppo che va realizzato dagli attuali operatori e non da forze esterne al settore, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi sui mutui concessi da istituti di credito a medio termine per finanziare il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento di attrezzature, comprese le opere murarie necessarie all'adattamento dei locali.

Possono fruire del contributo, di cui al comma precedente, le piccole e medie imprese commerciali che intendono ristrutturarsi su base associativa, le cooperative commerciali e le cooperative tra consumatori.

La erogazione dei benefici previsti dal presente articolo è concessa ai raggruppamenti di medie e piccole imprese commerciali, costituiti sia in forma cooperativa sia in forma di consorzi, e alle cooperative di consumo.

Art. 2.

Il contributo annuale, cumulabile con altri benefici, è fissato nella misura del 2 per cento del debito capitale residuo risultante al termine di ciascuna delle prime quattro annualità ed è concesso entro il limite di 150.000.000 dell'ammontare del mutuo.

Art. 3.

La domanda diretta a ottenere il contributo di cui alla presente legge dovrà essere trasmessa alla giunta regionale corredata dei seguenti documenti:

a) dichiarazione dell'istituto di credito relativa alla avvenuta concessione del mutuo unitamente al relativo piano di ammortamento;

b) certificato della camera di commercio industria artigianato e agricoltura attestante la natura e l'attività dell'impresa;

c) dichiarazione del richiedente con l'indicazione della data di inizio dei lavori di rinnovo, di ampliamento dell'azienda e di apprestamento di attrezzature, e, in linea di massima, del periodo entro il quale il complesso entrerà in vigore;

d) certificato d'iscrizione nel registro delle cooperative tenuto dalla prefettura.

In ogni caso il contributo da erogare alle imprese che intendono ristrutturarsi su base associativa è subordinato alla presentazione dell'atto costitutivo della società stessa.

Art. 4.

La erogazione del contributo di cui all'art. 2 è effettuata posticipatamente, con decreto del presidente della giunta regionale su conforme parere della stessa, al primo gennaio e al primo luglio di ciascun anno, su presentazione, per ciascun anno, di una attestazione, rilasciata dall'istituto finanziatore, dalla quale risulti l'avvenuto pagamento della rata di ammortamento, relativo all'anno corrispondente nonchè dietro accertamento d'ufficio presso i componenti organi comprovante:

1) l'osservanza nell'azienda delle norme contenute nella legislazione antinfortunistica;

2) l'applicazione dei contratti di lavoro in vigore e l'avvenuta regolare corresponsione dei salari.

In caso di estinzione anticipata del mutuo, ovvero di fallimento dell'impresa beneficiaria, ovvero di assenza, per tutta la durata delle provvidenze, dei requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, il contributo cessa, rispettivamente, a partire dalla data di estinzione del mutuo e dalla data di dichiarazione del fallimento, o dal momento in cui vengono a mancare i requisiti richiesti.

Per i mutui con ammortamento a rate semestrali il contributo di cui ai commi precedenti è calcolato sulla base delle due ultime semestralità scadute.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1973 la spesa di L. 100.000.000.

Al finanziamento di detti oneri si provvede per l'anno 1973, con i fondi iscritti a carico del capitolo 16516, che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 con la denominazione « Contributi quadriennali a piccole e medie imprese commerciali associate o che intendono associarsi, a cooperative fra consumatori, per l'ammortamento di mutui contratti per il rinnovo, l'ampliamento e l'apprestamento di attrezzature e opere murarie ».

Per gli anni 1974, 1975, 1976 si provvede con i fondi da stanziarsi a carico del capitolo corrispondente a quello istituito ai sensi del comma precedente, nella seguente misura:

anno 1974 L. 75.000.000;
anno 1975 L. 50.000.000;
anno 1976 L. 25.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 17801 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 « Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso » — voce n. 11 dell'elenco n. 3 — è ridotto di L. 100.000.000.

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 28 agosto 1973

TIBERI

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1973, n. 25.

Attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* **41** *del* 6 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In armonia con le finalità e gli obiettivi dello sviluppo agricolo e nel quadro degli interventi diretti a realizzare parità di condizioni civili e sociali tra città e campagna, la giunta regionale è autorizzata ad attuare nelle zone rurali un programma generale di opere infrastrutturali di interesse collettivo riguardante:

a) l'estensione e il potenziamento del servizio elettrico;
b) la costruzione e l'adeguamento di acquedotti per lo approvvigionamento di acqua potabile.

Gli investimenti dovranno soddisfare l'esigenza di un equilibrato sviluppo territoriale e dovranno essere destinati per non meno del 50 per cento nel territorio montano.

Art. 2.

Le comunità montane, i consorzi di comuni e i comuni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, faranno pervenire le richieste, corredate da una relazione di massima contenente i dati tecnico-estimativi, alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali, entro i successivi 90 giorni, trasmetteranno la proposta di programma alla giunta regionale.

Per l'istruttoria delle domande, ai fini della formulazione delle proposte di programma, le amministrazioni provinciali si avvalgono degli uffici provinciali della Regione.

La giunta regionale, sulla base di detti programmi, elabora il piano regionale da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale a norma dell'art. 21, comma secondo, dello Statuto della Regione.

Art. 3.

Il programma di elettrificazione dovrà essere diretto a promuovere lo sviluppo economico sociale delle zone rurali, tenute presenti, per ogni zona, oltre la necessità di adeguare la fornitura di energia elettrica per gli usi di illuminazione, elettrodomestici e forza motrice delle abitazioni e aziende agricole, anche le esigenze per attività agricole connesse con quelle industriali, per attività artigianali, commerciali e turistiche.

Per l'individuazione in ordine prioritario delle zone rurali dovranno essere tenute presenti le possibilità di sviluppo economico delle zone, la consistenza delle richieste di nuova fornitura di energia elettrica, cumulativa e dettagliata per i diversi usi, il numero dei richiedenti in rapporto agli utenti della zona.

Art. 4.

L'esecuzione delle opere previste dal programma di elettrificazione è affidata dalla giunta regionale all'Enel e, ove esistano, alle altre aziende elettriche alle condizioni previste da apposita convenzione-tipo vigente per l'attuazione della legge n. 404 del 28 marzo 1969.

L'onere per l'esecuzione dei singoli progetti esecutivi di elettrificazione è posto per l'80 per cento a carico della Regione come previsto nell'apposita convenzione.

Art. 5.

I singoli progetti esecutivi di elettrificazione vengono approvati dalla giunta regionale. In essi saranno specificatamente indicati, per singole zone, le opere da eseguire e il relativo onere finanziario. Nel progetto dovranno essere comprese le opere occorrenti per effettuare la fornitura di energia elettrica fino alle utenze per le potenze richieste dagli interessati con apposita domanda prima della progettazione.

Alla liquidazione si provvederà dopo l'approvazione, da parte della giunta regionale, del verbale di ultimazione lavori redatto dall'Enel o dalle altre aziende elettriche e vistato dallo ufficio del genio civile competente per territorio.

Art. 6.

Alla formazione del programma di intervento per il potenziamento del servizio elettrico, limitatamente all'anno 1973, la giunta regionale provvede sulla base delle richieste pervenute, alla data del 31 dicembre 1972, alla commissione regionale integrata per l'elettrificazione rurale, fatte salve anche le ulteriori richieste delle altre aziende elettriche.

Art. 7.

Il programma per la costruzione e l'adeguamento di acquedotti rurali dovrà essere diretto ad assicurare l'approvvigionamento idrico per uso potabile nelle zone rurali, tenute presenti, oltre le necessità delle famiglie e aziende agricole e degli abitanti della zona, anche le altre esigenze, di cui all'art. 3, primo comma.

Per l'individuazione in ordine prioritario delle zone rurali, dovranno essere tenuti presenti:

1) il numero dei richiedenti la fornitura di acqua potabile in rapporto alle famiglie della zona, sprovviste di acqua potabile mediante acquedotto;

2) la densità di popolazione residente nelle singole zone.

Art. 8.

L'onere finanziario per l'esecuzione del piano di costruzione di acquedotti rurali, è posto per il 70 per cento a carico della Regione e per il 30 per cento a carico dei comuni.

Per i comuni classificati montani, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'onere posto a carico della Regione è elevato al 90 per cento.

Art. 9.

L'esecuzione delle opere di cui all'art. 7 è affidata dalla giunta regionale alle comunità montane, ai consorzi dei comuni o ai singoli comuni, o su loro proposta ai consorzi di bonifica.

Il progetto esecutivo redatto per singola zona dovrà comprendere tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'acqua per gli usi potabili, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

I progetti esecutivi sono approvati dalla giunta regionale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità e urgenza delle opere da eseguire.

Con il provvedimento di approvazione del progetto sarà predisposto il finanziamento delle opere e saranno stabilite le condizioni per la corresponsione di acconti su stati di avanzamento, vistati dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

Alla liquidazione si provvederà dopo l'approvazione da parte della giunta regionale dei verbali di ultimazione e collaudo dell'opera redatti dagli enti interessati e vistati dal predetto ufficio del genio civile e l'avvenuta consegna dell'opera. Dal momento della consegna l'onere della gestione e manutenzione compete al consegnatario.

Art. 10.

Alla formazione del programma di intervento per la costruzione di acquedotti nelle zone rurali limitatamente all'anno 1973, la giunta regionale provvede sulla base dei progetti che verranno presentati entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge con priorità per quelli già presentati alla data del 31 dicembre 1972 ai competenti uffici trasferiti.

Art. 11.

Per far fronte all'onere finanziario posto a carico della Regione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1972, la spesa di L. 320 milioni, per l'attuazione del piano di elettrificazione rurale e di L. 320 milioni per l'attuazione del piano degli acquedotti rurali. Le somme non impegnate nell'anno di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. All'onere di L. 640 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'anno finanziario 1972, con i fondi stanziati a carico del capitolo 3523 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del 1972 con la denominazione « Spese per la attuazione di un programma di opere infrastrutturali di interesse collettivo nelle zone rurali », con uno stanziamento di lire 640 milioni. Lo stanziamento del capitolo 2673 dell'anno 1972, « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso di perfezionamento », è ridotto di pari importo; per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio derivanti dall'assegnazione annuale nel fondo statale per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo istituito a' sensi dell'art. 9 della legge 17 maggio 1970, n. 281.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 29 agosto 1973

TIBERI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1973, n. **26**.

Rettifica della legge regionale n. 5 del 31 gennaio 1973. Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1972. Esercizio delle funzioni delegate alla regione dal Ministero della sanità « Piani di profilassi per il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 6 *settembre* 1973)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1973, n. **27**.

Concessione di credito agrario agevolato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 6 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare le aziende agricole nel ricorso al credito in relazione all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1972 la spesa di lire 210.000.000 per concorrere nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione da concedersi, da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario nella regione, per dodici mesi.

I prestiti sono accordati con priorità ai coltivatori diretti, ai mezzadri e alle cooperative composte prevalentemente da soci che siano manuali lavoratori dei campi e rette da statuti democratici.

Alle imprese agricole singole le agevolazioni di cui alla presente legge vengono concesse con riferimento a un importo massimo di prestito di L. 4.000.000.

E' assunta a carico della Regione la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto o ente finanziatore in conformità all'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e quello a carico delle ditte prestatarie stabilito nella misura del 3 per cento.

Art. 2.

La somma di cui all'art. 1 è ripartita e assegnata ai singoli istituti ed enti con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 3.

Per i prestiti di cui alla presente legge, la giunta regionale stabilisce i criteri di erogazione, sentita la competente commissione consiliare. La giunta regionale stabilisce altresì le modalità di rendicontazione e di liquidazione del concorso sugli interessi.

Art. 4.

Per i prestiti di conduzione assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, gli istituti ed enti sono tenuti a operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione sull'importo originario, la trattenuta dello 0,10 per cento da versare al fondo interbancario di garanzia ai sensi dell'art. 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 5.

Alla spesa complessiva di L. 210.000.000 si fa fronte con i fondi stanziati a carico del capitolo 3522 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno 1972 con la denominazione « Concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi in relazione all'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 » con dotazione di pari importo.

Lo stanziamento del capitolo 2673 dell'anno finanziario 1972, « Fondo occorrente a far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso di perfezionamento », è ridotto di lire 210.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 31 agosto 1973

TIBERI

(12659)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.